



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO DESICA**

Distretto 33-Cod Mecc. NAIC87400E-Direzione Amm.va Tel-Fax 081/7734917-Succursale 0817742140 - Codice Fiscale 80160310639\_

Via De Carolis, 4 - 80040 VOLLA (Napoli) e\_mail: [naic87400e@istruzione.it](mailto:naic87400e@istruzione.it) - [naic87400e@pec.icsdesica.it](mailto:naic87400e@pec.icsdesica.it) - Sito

[www.istitutoconsensivodesica.gov.it](http://www.istitutoconsensivodesica.gov.it)

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

## ATTIVITA' NEGOZIALE

Regolamento per l'acquisto di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e/o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità D. I. 18 agosto 2018, n. 129

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Principi
- Art. 3 – Disciplina della attività contrattuale
- Art. 4 – Responsabile unico del procedimento
- Art. 5 – Requisiti dei fornitori
- Art. 6 – Acquisti, appalti e forniture
- Art. 7– Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale (art. 44 D. vo 129/2018)
- Art. 8 - Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale (art 45 D. vo 129/2018)
- Art. 9- Strumenti di acquisto e di negoziazione (art 46 D. vo 129/2018)
- Art. 10- Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti (art 47 D. vo 129/2018) Art.
- 11- Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale (art 48 D. vo 129/2018)
- Art. 12- Acquisizione di lavori, beni e servizi

Art. 13 – Principio di rotazione

Art. 14 - Affidamento di lavori

Art. 15- Elenchi di operatori economici

Art. 16 – Pubblicità

Art. 17 – Procedimento contrattuale

Art. 18 Fondo economale per le minute spese

Art. 19 – Contratti di sponsorizzazione

Art. 20 – Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

Art. 21 – Contratti di prestazione d'opera (art 44 D. vo 129/2018)

Art.22 – Modifiche Art. 23- Pubblicità

Art 24 Disposizioni finali

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione da parte dell'Istituto Comprensivo "V. de Sica", di seguito chiamato "istituto" di forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 36 del D. vo 50/16 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nel rispetto delle Linee Guida in materia emanate da ANAC. 3.

Il presente regolamento recepisce, integra e dà attuazione alle nuove disposizioni contenute all'art 45 del D. I. 129/2018.

Il presente regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituzione per il quale è adottato un ulteriore specifico regolamento nella seduta del Consiglio di Istituto del \_\_\_\_\_

### **Art. 2 – Principi**

- a. La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto Comprensivo "V. de Sica" di Volla si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 c. 1 del D. vo 129/2018).
- b. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione, nonché il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

### **Art. 3 – Disciplina della attività contrattuale**

- a. L'attività contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e, comunque, vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente regolamento.
- b. Le principali disposizioni di carattere generale, alle quali deve uniformarsi l'attività negoziale dell'Istituto, sono:
- Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
  - La legge 241/90, modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni.
  - Le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge n. 59/97, dal D. vo 112/98 e dal DPR n.8 marzo 1009, n.275/99.
  - Il Regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Legislativo 129 del 2018, in vigore interamente a partire dal 01.01.2019

- Il D. vo 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 4 – Responsabile unico del procedimento**

1. Il Responsabile dell'acquisizione di forniture e servizi, nel rispetto del presente Regolamento, è il Dirigente Scolastico (DS) che opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Nello svolgimento dell'attività negoziale, il DS si avvale dell'attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e amministrativi (DSGA).

Il DS può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o a uno dei propri collaboratori, individuati in base alla normativa vigente.

2. Al DSGA compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21 del D. M. 129/2018.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il DS, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

3. Il DS, in via prioritaria:

- a. Verifica i requisiti dei fornitori;
- b. Dà attuazione alle procedure previste per la selezione dei fornitori;
- c. Partecipa alla commissione di aggiudicazione, eventualmente costituita ove questa partecipazione non sia in conflitto con l'attività di RUP;
- d. Sottopone al DSGA i contratti di fornitura per la loro sottoscrizione;
- e. Effettua gli acquisti online (sia sul mercato elettronico della PA che attraverso le modalità del commercio elettronico), previa dichiarazione di disponibilità finanziaria da parte del DSGA;
- f. Dispone, attraverso il responsabile del sito, la pubblicazione nella sezione in Amministrazione Trasparente del sito dell'istituto alla voce Bandi e contratti, tutte le informazioni relative alla procedura di selezione dei fornitori e alla stipula dei contratti, secondo le prescrizioni della normativa vigente e del presente Regolamento;

g. Ha cura della documentazione raccolta nel corso della procedura di selezione dei fornitori e di stipula dei contratti, verbalizzando, se necessario, le operazioni svolte e motivandone le scelte. La documentazione è conservata anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di "accesso civico".

#### **Art. 5 – Requisiti dei fornitori**

1. Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. vo 50/2016, nonché dei requisiti minimi, come declinati dalle Linee Guida ANAC:

##### **a) idoneità professionale**

In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

##### **b) capacità economica e finanziaria**

Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie.

In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

**c) capacità tecniche e professionali**, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

2. A fronte di operatori economici, parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, l'Istituto può indicare, quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi, concernenti il rispetto dei tempi e

dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri di cui all'art. 83, comma 10, del D. vo 50/16.

3. Allo scopo di minimizzare i tempi e il lavoro delle risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa e strumentale all'acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare, in applicazione dell'Art. 45 del D. M. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici:

a) Prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip, conformi al servizio/fornitura/lavoro che il DS ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al PTOF.;

b) Indagine nel Mercato Elettronico della PA per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per l'eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l'eventuale acquisto al di fuori del MEPA, ad un costo minore per l'Amministrazione appaltante.

Art. 6 – Acquisti, appalti e forniture

a. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati, nell'ambito dei budget previsti nel Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto.

b. L'attività gestionale e contrattuale spetta al DS attraverso procedure che garantiscano la pubblicizzazione e la trasparenza, a norma di quanto previsto dal D. vo 33/2013 attraverso l'albo e il sito internet dell'Istituto.

c. L'affidamento di acquisti appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato sulla base dell'elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria, previsti dall'art. 80 del D. vo 50/2016 e s. m. e i.;

d. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata;

e. L'acquisto di beni e strumentazioni informatiche avviene attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);

f. Nei viaggi d'istruzione, per le uscite di più giorni, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio;

g. E' fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e s. m. e i. (CONSIP);

h. L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri:

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre al prezzo, di diversi fattori ponderali, quali: l'assistenza, la qualità, la funzionalità e l'affidabilità;
- Il miglior prezzo di mercato, nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'istituto.

Art. 7– Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale (art. 44 D. vo 129/2018)

a. Il DS svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto, assunte ai sensi dell'articolo 45.

b. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il DS si avvale dell'attività istruttoria del DSGA.

c. Il DS può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o a uno dei propri collaboratori, individuati in base alla normativa vigente.

d. Al DSGA compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale, di cui all'articolo 18.

e. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali, indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il DS, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) , può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 8 - Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale (art 45 D. vo 129/2018)

1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:

a) All'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b) Alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;

- c) All'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) All'accensione di mutui e, in genere, ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) All'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) All'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) All'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) Alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) Alla coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal DS per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) All'acquisto di immobili che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle seguenti attività negoziali:

- a) Affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. vo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 39.999,99 euro;

- b) Contratti di sponsorizzazione per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) Contratti di locazione di immobili;
- d) Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) Acquisto e alienazione di titoli di Stato;
- h) Contratti di prestazione d'opera, con esperti, per particolari attività ed insegnamenti;
- i) Partecipazione a progetti internazionali;
- j) Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale, di cui all'articolo 21.

3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il DS non può recedere, rinunciare o transigere, se non, previamente, autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 9- Strumenti di acquisto e di negoziazione (art 46, D. vo 129/2018)**

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le Istituzioni Scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal D. vo 50/2016, e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo

quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, in materia di contenimento della spesa. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata, previsto dalla normativa vigente, le Istituzioni Scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ai sensi dell'articolo 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal D. vo 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione.

**Art. 10- Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti (art 47 D. vo 219/2018)**

Gli accordi di rete, aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti, possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità. Le scritture contabili delle Istituzioni Scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun dirigente scolastico, connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel D. vo 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

**Art. 11- Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale (art 48 D. vo 129/2018)**

1. I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

2. Il DS provvede ad aggiornare, semestralmente, il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'Istituzione scolastica, nel periodo di riferimento, e agli altri profili di rilievo, inerenti all'attività negoziale.
3. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. Il DSGA provvede alla tenuta della predetta documentazione e alla sua conservazione, con le modalità di cui all'articolo 42 del D. vo 219/2018.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
6. L'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza, previsti dall'articolo del D. vo 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

#### **Art. 12- Acquisizione di lavori, beni e servizi**

E' fatto salvo il divieto di frazionamento artificioso, della rotazione e della verifica di congruità economica (opportunamente mediante indagini di mercato). Si richiama il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera n. 831 del 03.08.2016, a seguito della riforma del D. L. 94/2014 che rappresenta atto di indirizzo per le PA, in materia di misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Il DS, a norma dell'art. 3 e 26 del D. vo 50/2016 assume la qualifica di Responsabile Unico del procedimento (RUP), con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione della procedure negoziate, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente regolamento. Qualora il DS deleghi un Responsabile del procedimento, questi risponde direttamente della corretta esecuzione delle procedure. E' fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nelle materie che il D. vo 219/2018 gli riserva espressamente.

- Acquisizione di lavori, beni e servizi fino a € 10.000,00

Il DS si riserva di decidere adeguate e trasparenti procedure ai sensi della normativa vigente.

Acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00)

Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a euro 10.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell'Art. 4, c. 4, comprende l'autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione.

La procedura di acquisto è quella dell'affido diretto, come previsto dall'art.45, c.2, lett. a) e viene determinata, in piena autonomia, dal Dirigente, fra quelle previste dalla normativa vigente:

a) Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a) del D. vo 50/2016, come modificato dal D. vo 56/2017, ovvero "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici".

b) Procedura negoziata

La scelta del fornitore, nell'ipotesi di affidamento, ai sensi della lettera a) del precedente comma 1, avviene, dopo le procedure indicate al comma 3 lettera a) e lettera b) dell'articolo 4, preferibilmente attraverso:

a) Indagine di mercato, condotta tramite comparazione di siti web;

b) Comparazione delle offerte presenti sul mercato elettronico della PA;

c) Consultazione dei fornitori di fiducia dell'istituto.

3. L'affidamento avverrà, in ogni caso, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente regolamento e in linea con il D. vo 50/2016.

Acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a euro 10.000,00 ed inferiori a euro 40.000

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie per l'acquisizione di forniture e servizi per importi rientranti in questa fascia, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, il Consiglio di istituto delibera di applicare l'

Art. 36 c. 2, lett. a del D. vo 50/2016, come modificato dal D. vo 56/2017 e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del DS la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente, ovverosia mediante:

a. Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D. vo 50/2016, come modificato dal D. vo 56/2017, ovvero *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;

b. Procedura negoziata.

La scelta del fornitore, nell'ipotesi di affidamento ai sensi della lettera a) del precedente comma 1, avviene, dopo le procedure indicate al comma 3 lettera a) e lettera b) dell'articolo 4, preferibilmente attraverso:

a) Indagine di mercato, condotta tramite comparazione di siti web;

b) Comparazione delle offerte presenti sul mercato elettronico della PA;

c) Consultazione dei fornitori di fiducia dell'istituto.

3. L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente regolamento e in linea con il D. vo 50/2016.

Acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a euro 40.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria (attuale 144.000,00 euro)

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, l'acquisizione di forniture e servizi per importi pari superiori a euro 40.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, avviene mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici o attraverso la richiesta di manifestazione di interesse, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. Qualora l'individuazione degli operatori venga effettuata tramite la consultazione di elenchi di operatori economici, l'Istituto può ricorrere al proprio elenco di operatori economici, ovvero ai cataloghi elettronici della PA e agli elenchi di operatori resi disponibili dalle società in house appartenenti al sistema camerale.

3. Qualora l'individuazione degli operatori venga effettuata tramite indagine di mercato, è necessario considerare: l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze.

4. Qualora l'individuazione degli operatori venga effettuata attraverso manifestazione di interesse, verranno scelte, tra le aziende che avranno manifestato il loro interesse, almeno 5 aziende da invitare, valutandone i titoli tecnico professionali ed economico-finanziari dichiarati, ovvero, ove questo fosse di difficile attuazione, attraverso estrazione a sorte dei 5 nominativi.

5. Per garantire la pubblicità dell'attività di indagine di mercato, l'Istituto pubblica, in ogni caso, un avviso, nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito, alla voce Bandi e contratti. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso deve indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'istituto si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

6. Una volta conclusa l'indagine di mercato, raccolte le eventuali proposte provenienti dagli operatori interessati, e/o consultati gli elenchi di operatori economici, l'istituto seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, tenendo conto del criterio di rotazione degli inviti. L'istituto può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente. Il

criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo diversi ai quello dell'affidamento precedente. I criteri specifici relativi al rispetto del principio di Rotazione sono elencati nel successivo art.13. 7. L'istituto invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata tra cui almeno:

- a. L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b. I requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c. Il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
  - d. L'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e. Il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del D. vo 50/16. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - f. l'eventuale richiesta di garanzie;
  - g. Il nominativo del RUP;
  - h. La volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, D. vo 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso l'istituto valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - i. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
8. Le sedute di gara, nel caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

9. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 dde D. vo 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'istituto di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art.71 DPR 445/2000.

10. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei requisiti e di selezione degli aggiudicatari l'istituto ricorre, nel caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad una commissione composta da tre membri di cui il presidente è d'ufficio il dirigente scolastico, qualora questo non sia incompatibile con il ruolo di RUP, nominati preferibilmente tra il personale interno della scuola. Acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (attuale 144.000,00 euro)

1. Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 45, c. 1, del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.

2. La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati. Norme concernenti l'acquisizione di lavori per importi pari o superiori ai 40.000,00 euro 1. Nel rispetto della previsione dell'art. 36, c. 2, lett. b), il consiglio delibera che *“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si procederà mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.”*

2. Nel rispetto della previsione dell'Art. 36 c. 2 lett. c Il consiglio delibera che *“per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si procederà mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.”*

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

#### Art. 13 – Principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 36 del D. vo 50/2016 e del combinato-disposto dalle linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. vo 56/2017, *“il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”*, si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il re invito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il re invito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

#### Art. 14 - Affidamento di lavori

Nel rispetto della previsione dell'art. 36, c. 2, lett. b), il consiglio delibera che *“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori ... mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, ... individuati sulla base di indagini di*

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”

Nel rispetto della previsione dell'art. 36, c. 2, lett. c), il consiglio delibera che “per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si attua la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.”

#### Art. 15- Elenchi di operatori economici

Gli elenchi di operatori, distinti per categoria merceologica, ai quali attingere per l'individuazione degli operatori a cui trasmettere le lettere di invito per una singola attività negoziale o per la durata dell'intero anno scolastico vengono costituiti attraverso la preventiva emanazione di un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse proposte dagli operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la fornitura di beni o servizi e per la realizzazione di lavori. L'individuazione degli operatori da invitare avviene mediante sorteggio pubblico, la cui data viene notificata, almeno 15 giorni prima, agli operatori inseriti nel relativo elenco o comunque con il rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Tabella di valutazione delle aziende per offerta tecnica sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c.2, del D. vo 50/2016 mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, secondo i parametri di seguito indicati:

- Offerta economica: massimo 20 punti;
- Offerta tecnica: massimo 80 punti.

L'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica e per l'offerta tecnica avverrà con i criteri riportati di seguito:

- VALUTAZIONE ECONOMICA (Punteggio 20).

Alle offerte economiche verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti all'offerta con il prezzo più basso e un punteggio per le altre offerte calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula:

importo offerta più bassa P = ----- X 20 importo offerta in esame

#### VALUTAZIONE TECNICA (Punteggio 80)

La valutazione tecnica, a cura di apposita commissione nominata dal DS, provvederà a predisporre apposita tabella per l'attribuzione dei punteggi nell'ambito di ciascuna voce del capitolato tecnico mediante assegnazione di un punteggio massimo di 80 punti ottenuti dalla somma dei seguenti indicatori:

REQUISITO	PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità dell'offerta tecnica	80 punti così suddivisi:
a) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche minime richieste, chiarezza del progetto, qualità dei prodotti. Offerta di elementi migliorativi oltre le specifiche minime richieste. Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime richieste anche per un solo elemento verranno escluse e non valutate economicamente	Da 0 a 20 punti
b) Capacità tecnico professionale - Esperienze pregresse documentate con verbali di collaudo. Elenco forniture di laboratori di settore attinenti l'oggetto di gara realizzati nelle scuole negli ultimi tre anni fiscali. (Art. 95 comma 6 Codice Appalti)	20 punti oltre 30 esperienze 5 punti da 16 a 30 esperienze 2 punti da 6 a 15 esperienze
c) Capacità tecnico professionale - Personale tecnico dipendente per installazione e assistenza tecnica superiore a 2 unità da dimostrarsi tramite il modello UNILAV.	5 Punti oltre i 2 tecnici

d) Capacità tecnico professionale – Personale tecnico dipendente (Ingegnere abilitato in area afferente alla tipologia di acquisto) per progettazione e direzione lavori uguale o superiore a 1 unità da dimostrarsi tramite il modello UNILAV.	5 Punti 1 Ingegnere 10 Punti superiore a 1 Ingegnere
e) Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi	15 Punti per 12 mesi aggiuntivi
f) Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 e Art.87 Codice Appalti) Possesso certificazione di:	
• qualità ISO 9001:2015 (Qualità Aziendale) della ditta offerente con minimo 3 codici EA,	10 punti per 3 codici EA codici EA
TOTALE	80

– Beni e servizi acquisibili in economia

In applicazione del precedente articolo e ai sensi del DPR 384/2001 sono individuate le seguenti voci di spesa:

- partecipazione e organizzazione di convegni congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre;
- manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'istituzione scolastica;
- divulgazione di bandi di concorso o avvisi, a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione, inerenti il PTOF (Open Day);
- acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e agenzie di informazione;
- rilegatura di libri e pubblicazioni;
- lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
- spedizioni di corrispondenza e materiali vari;
- acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e spese per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;

- spese per carta cancelleria e stampati, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio;
- spese per acquisto e la manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi informatici;
- fornitura noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per aule e laboratori;
- spese per corsi di preparazione formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese, per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie;
- polizze di assicurazione;
- acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- acquisizione di beni e servizi, nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico e culturale;
- acquisto di materiale sanitario igienico, pronto soccorso, accessori per attività sportive ricreative, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e immobili di proprietà dell'Ente locale;
- prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
- spese inerenti i viaggi e visite di istruzione in Italia e all'estero, scambi e soggiorni studio all'estero.

## Art. 16 - Pubblicità

Le determine dirigenziali, relative all'attività negoziale e i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del D.I. 129/2018, sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) e c) del D. vo 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto. Viene, altresì, assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del D. vo 50/2016 e dall'ulteriore normativa vigente.

## Art. 17 – Procedimento contrattuale

All'attività negoziale, di cui al presente regolamento, il Dirigente Scolastico provvede tramite apposita determinazione, tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla vigente disciplina contabile.

Per l'attività istruttoria, di cui all'art. 44, c. 2, del D. vo 129/2018, il Dirigente scolastico si avvale del Direttore SGA e/o dei responsabili, all'uopo incaricati. L'iniziativa presa dall'Istituto per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta e ciò deve essere sempre precisato nelle richieste di offerta. L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa, per il periodo fissato dall'amministrazione, nel bando di gara o nella lettera di invito.

Per l'acquisizione di beni e servizi, che richiedono particolari competenze, il Dirigente Scolastico si può avvalere della collaborazione di una apposita Commissione, con funzioni consultive.

Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato od operatore economico unico, in ambito territoriale.

Il Dirigente Scolastico procede all'invio di lettera di invito/ordine di acquisto, anche in caso di unica manifestazione di interesse/preventivo, presentato a fronte della richiesta di tre preventivi, come sopra disciplinato (art. 12 del presente regolamento); L'affidamento diretto è regolato da contratto o scrittura privata semplice oppure da apposita lettera, con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi, tenendo conto, comunque, dei medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito. Ai citati contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano, man mano, che il fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del limite di spesa previsto dal contratto.

Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente. Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente previsto, il Dirigente Scolastico, con propria motivata determinazione integrativa della precedente, può addivenire ad un contratto aggiuntivo.

#### Art. 18 Fondo economale per le minute spese

Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del Programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa, in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera. È sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al DSGA che, a tal fine, contabilizza, cronologicamente, tutte le operazioni di cassa da lui eseguite, nell'apposito registro informatizzato, di cui all'art. 40, c. 1, lettera e).

Il DSGA può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto dipartite di giro, dal DS al DSGA.

Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il DSGA presenta le note documentate delle spese sostenute che sono a lui rimborsate, con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve, comunque, essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto, con la delibera di cui al comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al Programma annuale, proposta dal DS e approvata dal Consiglio d'istituto.

A conclusione dell'esercizio finanziario, il DSGA provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile, con apposita reversale di incasso. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire, nel rispetto della normativa vigente, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'importo del fondo è stabilito in €. 200,00 . Il limite massimo di spesa è fissato in € 20,00 con scontrino fiscale o ricevuta.

#### Art. 19 – Contratti di sponsorizzazione

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45, c. 2, lett. d) del D. vo 129/2018, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

a. Beni voluttuari in genere.

b. Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura.

c. Inoltre, aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nell'individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente, rinnovabile. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola:

a. Le finalità e le intenzioni di tipo educativo-formativo;

b. Intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola;

c. La non sussistenza di natura e scopi che siano in conflitto di interessi con l'utenza della scuola. Il Consiglio d'Istituto dà mandato al DS di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà, poi, sottoposto al Consiglio di istituto per la relativa ratifica con i seguenti limiti:

a. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

b. Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola;

d. Nella scelta degli sponsor, si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

A norma di quanto previsto dall'art. 19 D. vo 50/2016, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000.00 euro, mediante donazione di danaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto, esclusivamente, alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del D. vo 50/2016 (motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione).

Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare lavori, prestare servizi o forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 20 – Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

a. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D. vo 219/2018 , a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

b. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge 107 del 2015.

c. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche.

Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali. d. fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. Il DS, in ottemperanza al presente articolo, stipula idonea convenzione con il soggetto richiedente, dove sono esplicitati termini e modalità di utilizzo dei locali dell'edificio scolastico.

Art. 21 – Contratti di prestazione d'opera (art 44, D. vo 219/2018)

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, comma 2, lettera h) del D. vo 219/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

a. Ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione

professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici programmi di ricerca e sperimentazione.

#### b. Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'art. precedente , su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

#### c. Requisiti soggettivi

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche e il personale ATA, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL 2007, comparto "Scuola".

#### d. Procedura di selezione

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

- Attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
- Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali.

Quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il DS può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista, se ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista.

In particolare, il dirigente non procede all'espletamento della gara, qualora trattasi di:

- Collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, caratterizzate da un rapporto "intuitu personae" che consentono il raggiungimento del fine e per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità, così come previsto dalla circolare 2/2008;
  - Lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
  - La concorrenza è assente per motivi tecnici;
  - La tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
  - Attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità. Espletate le procedure, di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi, in grado di svolgere la prestazione, si procede con apposite selezioni, con avvisi ad evidenza pubblica per conferire incarichi, sulla base della relativa graduatoria, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa. L'avviso, di massima, dovrà contenere:
    - L'ambito disciplinare di riferimento;
    - Il numero di ore di attività richiesto;
    - La durata dell'incarico;
    - L'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
    - Le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
- Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali), si terrà conto di quelli adottati dalle vigenti Disposizioni del MIUR, in merito all'assunzione del Personale Docente nelle Scuole Pubbliche, mentre requisiti minimi (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) saranno oggetto di valutazione.
- e. Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal DS, attraverso la comparazione dei curricula, sulla base della valutazione dei titoli previsti nella tabella allegata al "Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti interni ed esterni", preliminarmente approvata e deliberata dagli OO. CC.

- Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione che predisponde, a tal fine, una formale relazione, contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è, comunque, necessario valutarne l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico e Pubblicata, nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

- E' fatto, comunque, salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla L. 241/1990 e al D. vo 196/2003 del Regolamento UE 679/2016 e successive integrazioni normative, anche di recepimento.

#### f. Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il DS provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

#### g. Compensi dell'incarico

Al fine di determinare i compensi, il DS, in ottemperanza alle norme di trasparenza, definite dal D. vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, farà riferimento:

- Alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo, spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, allegato al CCNL – comparto scuola vigente, al momento della stipula del Contratto di Incarico;

- Al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, facendo

riferimento alle misure dei compensi per attività di aggiornamento, di cui al Decreto Interministeriale 326/1995, anche per le attività di direzione corso;

- ai compensi previsti dai regolamenti specifici delle programmazioni UE;

h. Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati:

- Solo in base ai requisiti previsti dall'art 80 del D. vo 50/2016 e dalla DGUE;

- Previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di cui all'art.53 del D. vo 165/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16, del citato D. vo 165/2001.

Art.22 - Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato, con apposita delibera, ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

Art. 23- Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di “Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali > Atti Generali.

Art 24 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

VISTO, per l'autenticità del documento depositato in originale agli atti della scuola e firmato in calce dal Presidente e dal Dirigente scolastico



Dirigente scolastico  
Prof.ssa Mariarosaria Starziano

